



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 7/2016

**Oggetto: Oggetto: Campionato a Squadre serie B del 27.02.2016 incontro in Roma tra A.S.D. Picentia BC e ROMA 12**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- che in data 27 febbraio 2016 il Giudice Arbitro Giuseppe Mengani inviava il referto della manifestazione in oggetto ove veniva indicato che la squadra A.S.D. Picentia BC, regolarmente iscritta al Campionato, non si è presentata all'incontro del 27 febbraio 2016 contro la ASD Roma 12, la quale ha pertanto vinto la partita a tavolino;
- che con provvedimento del 1 marzo 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il successivo 8 marzo 2016;

PRESO ATTO

- che l' A.S.D. Picentia BC ha depositato note difensive con email del 1 marzo 2016 adducendo l'impossibilità alla partecipazione alla gara in oggetto per la concomitanza di diversi fattori quali: l'infortunio di più di un giocatore, l'operazione d'urgenza di una giocatrice ecc. allegando relativi referti medici;
- che la giustificazione pervenuta dall'ASA non appare in ogni caso sufficiente a giustificare l'assenza della squadra dal campionato in corso;
- che l'ASA non ha preventivamente comunicato in alcun modo l'impossibilità a partecipare all'incontro pur avendone la possibilità.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA Picentia BC e la conseguente violazione dell'articolo 5.13.3 del Regolamento delle Gare si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e della relativa sanzione accessoria di cui al Regolamento di Giustizia e ciò pur tenuto conto della difesa e della giustificazione pervenuta dall'ASA che tuttavia non può ritenersi motivo sufficiente per impedire il regolare corso del Campionato e conseguentemente l'applicazione della sanzione relativa che tutt'al più potrà essere - come nel caso di specie - applicata nella misura minima prevista.

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASD Picentia BC alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASD Picentia BC a corrispondere la somma pari ad euro 100,00 alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo;
- Avverte l'ASD Picentia BC che una seconda assenza determinerà l'esclusione della squadra dal campionato, l'annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente disputati ed il deferimento agli organi di giustizia;

Così deciso il 8 marzo 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.